

STRALCIO STATUTO - ASSOCIAZIONE CULTURALE "MEISSA"

TITOLO I

➤ Art. 1:

Ai sensi dell'articolo 14 e segg. del Codice Civile è costituita l'Associazione Culturale denominata "**MEISSA**", che è una libera Associazione di fatto operante per la tutela e la valorizzazione della natura, dell'ambiente, delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, del paesaggio e dello sport, fondata sull'impegno dei suoi associati, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

- L'Associazione ha sede in Reggio Calabria, altresì, per un ottimale raggiungimento dei suoi scopi, il Consiglio Direttivo si riserva di spostare la sede e/o di aumentarne il numero su tutto il territorio nazionale.

- La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

- L'Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica, apolitica ed aconfessionale, si riconosce all'interno della Repubblica Italiana e ne osserva la Costituzione e le Leggi, opera all'interno della Comunità Europea.

TITOLO II

➤ Art. 2:

Il sodalizio ha lo scopo di favorire il progresso, la valorizzazione e la diffusione di tutte le tematiche di cui sotto e di stimolare il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte alle stesse. Per tanto opera nei settori dell'educazione e divulgazione, della formazione professionale, della ricerca applicata, nel volontariato e in altri settori correlati con lo scopo sociale.

- **SETTORE AGRARIO**
- **SETTORE AMBIENTALE**
- **SETTORE CULTURALE**
- **SETTORE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA.**
- **SETTORE PROTEZIONE CIVILE.**
- **SETTORE SOCIALE.**
- **SETTORE SPORTIVO.**
- **SETTORE TURISTICO.**
- **SETTORE ARTISTICO.**
- **SETTORE BENESSERE.**
- **SETTORE SICUREZZA.**

➤ Art. 3:

Per lo svolgimento delle proprie iniziative, l'Associazione Culturale "Meissa" si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.

Nel rispetto della normativa fiscale e della legislazione vigente, l'Associazione Culturale "Meissa", al fine di autofinanziarsi, potrà inoltre, pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, finanziarie ed immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale; in tal caso gli eventuali utili andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità delle attività della stessa.

- Per il raggiungimento delle finalità statuarie, l'Associazione Culturale Meissa può:
 - assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
 - entro i limiti, stabiliti può rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute;
 - stipulare accordi, affiliazioni, adesioni o convenzioni con Enti pubblici o privati, con altre Associazioni o Comitati Nazionali e Internazionali per i settori attinenti lo scopo sociale;
 - collaborare con soggetti pubblici o privati, direttamente o per il tramite di proprie strutture operative;
 - compiere operazioni economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenuti idonei allo scopo sociale;
 - prestare servizi alla persona ed alla comunità;
 - costituire Istituti, Fondazioni o altri Enti strumentali al perseguimento di specifici obiettivi.

TITOLO IV

➤ Art. 6:

Possono far parte dell'Associazione Culturale "Meissa" persone fisiche, Enti pubblici e privati, e tutti coloro che accettano e condividono lo Statuto e gli scopi dell'Associazione. L'Associazione Culturale "Meissa" è costituita da un numero illimitato di Soci. Essi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Essi hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire delle strutture e delle attrezzature che il sodalizio pone a loro disposizione, di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione. Per ottenere l'ammissione all'Associazione Culturale "Meissa", ogni aspirante dovrà presentare domanda, corredata dal curriculum, al Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare entro quindici giorni alla data di presentazione della domanda. Le condizioni per la missione, gli obblighi e gli oneri cui sono tenuti i soci, sono stabiliti dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento e dalle disposizioni predisposte dal Consiglio Direttivo; tale giudizio preso a maggioranza è insindacabile.

I Soci, tranne i Soci Onorari e sostenitori non soci, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli associati, ammessi a far parte dell'Associazione Culturale "Meissa" senza limiti di tempo, cessano di farne parte, oltre che per causa di morte, per morosità, recesso ed esclusione. Si considera moroso l'associato che non regolarizza la propria posizione entro 30 gg. dalla scadenza. Qualora il Socio non effettui il versamento entro il 31 marzo, sarà considerato decaduto. Il rapporto con il Socio che contravviene alle norme del presente Statuto viene risolto con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei suoi membri. Tale provvedimento ha effetto immediato e viene notificato per iscritto



al diretto interessato con i mezzi ritenuti idonei per ogni singola situazione. Non è obbligatoria la ricevuta di consegna.

➤ **Art. 7:**

All'Associazione Culturale "Meissa" potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto. Sono ammesse persone di ambo i sessi senza distinzione o discriminazione di alcun tipo, sia formale o ideologico. Tutti gli Associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Gli associati sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno contribuito alla fondazione dell'Associazione Culturale "Meissa" e si sono iscritti entro il 24 ottobre 2010. Tale titolo non muta i requisiti, diritti e doveri del socio. Non possono rivendicare titoli non regolamentati dal presente Statuto. Essi risultano come tali dall'atto costitutivo dell'Associazione.
- Soci ordinari: persone o enti che aderiscono all'ente durante il corso della sua esistenza. Essi si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Soci Benemeriti e/o Onorari: Enti, Associazioni, Comitati, Autorità, ecc. che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative. Altresì coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo; o che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, alle attività dell'associazione. Simbolicamente viene accordata l'iscrizione, gli stessi non hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono con donazioni al mantenimento dell'Associazione. Essi non hanno diritto di voto.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti/doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, ciascun Associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della stessa.

➤ **Art. 8:**

L'associato, tuttavia, ha i seguenti obblighi riguardo l'Associazione Culturale "Meissa" dovrà:

- mantenere una esemplare condotta morale e civile nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, per tutte le categorie di Associati;
- astenersi da qualsiasi atto o atteggiamento che possa nuocere in modo diretto o indiretto all'Associazione;
- non essere iscritto ad altra associazione culturale o artistica che abbia per statuto gli stessi fini dell'Associazione Culturale "Meissa";
- non divulgare a chiunque estraneo/i all'Associazione, l'operato dell'Associazione stessa, compresi gli atti redatti dalla medesima, i suoi profili programmatici annuali e tutto ciò che riguarda la vita dell'Associazione.

➤ **Art. 9:**

Con l'iscrizione, i Soci autorizzano l'Associazione Culturale "Meissa" al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle Leggi vigenti, consapevoli che gli stessi possono essere diffusi sia all'interno dell'Associazione che all'esterno per qualsiasi tipo di relazione che essa intrattenga. I dati personali e la relativa documentazione verranno distrutti a cura del Presidente, trascorso un anno dalla perdita della qualità di Socio a qualunque titolo essa sia avvenuta.

I Soci si impegnano a comunicare prontamente all'Associazione eventuali modifiche dei propri dati personali

➤ **Art. 10:**

La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso della quota sociale, né ad alcuna quota parte del patrimonio dell'Associazione, né ad alcun tipo di risarcimento. È obbligatorio altresì riconsegnare quant'altra cosa abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dall'Associazione nel normale stato in cui gli sono state affidate. Il Consiglio Direttivo si riserva ogni facoltà legale nei confronti di chi contravviene a tali disposizioni.

➤ **Art. 26**

La denominazione dell'Associazione Culturale "Meissa" è a tutti gli effetti di Legge riservata e non potrà essere utilizzata da nessun Ente, Associazione, Comitato, Circolo o altro per contraddistinguersi.

Il nome "Meissa" non potrà essere inoltre utilizzato per contraddistinguere attività connesse con la pubblicità, sponsor o manifestazioni agonistiche senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo. Detto vincolo è impegnativo anche allo stemma che l'associazione adotta o dovesse adottare. L'utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione viene concesso, limitatamente per gli scopi finalizzati all'Associazione, tramite consenso scritto del Presidente; L'Associazione potrà modificare, con delibera assembleare, il logo.

Art. 27

L'Associazione Culturale "Meissa" può fornire il proprio patrocinio inteso come collaborazione alla realizzazioni di eventi, dibattiti e altro strettamente connesso ai fini statutari. Tale concessione, manleva comunque l'Associazione da obblighi verso i patrocinati, di carattere economico a qualsiasi titolo.

TITOLO XV

➤ **Art. 30**

Questo statuto è stato ampliato sulla base del precedente atto su richiesta del Consiglio Direttivo, letto ed approvato senza riserve alcune dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata il 24.10.2016. Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso alla sua approvazione.

Il presente Statuto si compone di XV (quindici) Titoli e 30 (trenta) articoli pagine fin qui della presente, numerate progressivamente, si sostituisce al precedente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria il 25.10.2010. Esso deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per ogni controversia il foro competente è Reggio Calabria. Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro e delle Leggi Nazionali in materia di Volontariato. Possono altresì essere redatti e approvati dal Consiglio Direttivo Regolamenti interni.

Atto letto ed approvato dall'Assemblea.

